

Delibera n. 2/2026

Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse. Modifiche.

L'Autorità, nella sua riunione del 21 gennaio 2026

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: decreto istitutivo), e successive modificazioni, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTI** gli articoli 73 e 80 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che hanno attribuito all'Autorità le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, che ha attribuito all'Autorità le funzioni di organismo di vigilanza sull'osservanza del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione);
- VISTO** l'articolo 37 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, che ha attribuito all'Autorità le funzioni di organismo di regolazione per l'attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014, del 16 gennaio 2014 (di seguito: regolamento);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- CONSIDERATO** che l'esperienza applicativa maturata dall'Autorità nello svolgimento dei procedimenti ordinatori e rimediali ha evidenziato l'opportunità di intervenire sul regolamento, al fine di dettare una disciplina organica applicabile a tali procedimenti, coerente con la disciplina già in vigore per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità;

- RITENUTO** a tal fine di apportare al regolamento modifiche idonee a rafforzare ulteriormente l'attività istruttoria condotta dall'Autorità in relazione a tale tipologia di procedimenti, continuando ad assicurare nel contempo la pienezza dei diritti di partecipazione, difesa e contraddittorio dei soggetti partecipanti ai procedimenti di cui si tratta;
- RITENUTO** conseguentemente, di introdurre nel regolamento, dopo l'articolo 6 (*Procedimenti individuali*), gli articoli aggiuntivi da 6-bis a 6-sexies contenenti una disciplina specifica da applicare ai procedimenti individuali finalizzati all'adozione di un provvedimento ordinatorio o rimediale, nonché di apportare al testo regolamentare le conseguenti opportune modifiche di raccordo e coordinamento;
- DATO ATTO** che il regolamento come modificato per effetto della presente delibera trova applicazione per i procedimenti avviati in data successiva a quella della sua entrata in vigore;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. al regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, sono apportate le modifiche evidenziate nella colonna di destra del documento di raffronto contenuto nell'Allegato "A" alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. è disposta la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità del testo del regolamento, come modificato e integrato ai sensi del precedente punto 1;
3. le modifiche di cui al punto 1 entrano in vigore il giorno della pubblicazione di cui al punto 2 e si applicano ai procedimenti individuali finalizzati all'adozione di un provvedimento ordinatorio o rimediale avviati in data successiva a quella dell'entrata in vigore.

Torino, 21 gennaio 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)